

CGO 10 PRODOTTI FITOSANITARI

Obblighi per tutte le aziende

1. **Il registro dei trattamenti** (registro di campagna) approvato con decreto 2611/2013 deve essere disponibile in azienda e aggiornato. Deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all'anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro trenta giorni dal trattamento
2. **uso di prodotti ammessi** in Italia e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo **previste nell'etichetta** del prodotto:
 - a. in dosi corrette;
 - b. su colture ammesse;
 - c. sui terreni indicati (ove previsto);
 - d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
 - e. contro le avversità previste;
 - f. nel rispetto dei tempi di carenza;
4. presenza ed uso dei **dispositivi di protezione individuale**
5. presenza in azienda di un sito a norma per il **corretto immagazzinamento** dei prodotti fitosanitari (allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN))
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere mantenuta la **scheda del trattamento effettuato**
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti **(patentino) o certificato di abilitazione** per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari per uso professionale
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, a partire dal 2013, delle **fatture d'acquisto** nonché la copia dei moduli di acquisto (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.